

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione della Confederazione Cacciatori Toscani

La "Confederazione dei Cacciatori Toscani" (in forma abbreviata "C.C.T.") è stata costituita tra le associazioni venatorie operanti nel territorio regionale della Toscana, Federcaccia Toscana e Arci Caccia Comitato Federativo Regionale Toscano, cui ha poi aderito "ANUU MIGRATORISTI TOSCANA".

La sede legale è stabilita in Firenze via Dei Banchi n. 6.

Alla C.C.T. possono aderire, facendone espressa richiesta :

a) altre associazioni o enti (in forma abbreviata gli "Associati Collettivi") che condividono gli scopi e le finalità del presente Statuto e si impegnano a rispettarne i dettami;

b) tutte le persone, cittadini dell'Unione Europea (in forma abbreviata gli "Associati Individuali" e insieme agli Associati Collettivi gli "Associati") che ne condividano i principi ispiratori, gli scopi e le finalità del presente Statuto e si impegnino a rispettarne i dettami.

Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti ad essere informati, a partecipare attivamente alla vita della C.C.T. e ad essere eletti secondo i dettami del presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

La C.C.T. opera per l'obiettivo dell'unità dei cacciatori toscani; persegue l'obiettivo finale della associazione unitaria di tutti i cacciatori toscani; opera per l'unità dei cacciatori italiani all'interno delle Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute cui le Associazioni Venatorie Regionali Associati Collettivi della C.C.T. aderiscono.

Agisce per la valorizzazione della cultura e dell'attività venatoria in tutte le sue forme. Opera per l'affermazione di una moderna cultura della conservazione e della fruizione sostenibile delle risorse naturali. Ha l'obiettivo della tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse faunistiche. Promuove il ruolo dei cacciatori quali protagonisti della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile dell'ecosistema e dell'economia rurale, con azioni di carattere promozionale, gestionale, formativo ed informativo in stretto rapporto con organizzazioni, enti, istituzioni che ne condividano obiettivi e programmi.

Collabora con i soggetti istituzionali competenti, nelle forme disciplinate da appositi protocolli, nel campo della protezione civile e in altre attività coerenti con le finalità statutarie. Collabora con le istituzioni locali, le Università ed il mondo scientifico, gli Ambiti Territoriali di Caccia ed altri enti operanti nel settore faunistico anche attraverso precise attività

di ricerca e monitoraggio degli habitat e della fauna selvatica. Promuove l'immagine della caccia attraverso una moderna comunicazione di settore; si rivolge alle nuove generazioni, al mondo della cultura e della scuola promuovendo specifici progetti ed iniziative tesi a valorizzare la figura del cacciatore e della caccia come soggetti ed attività di utilità sociale.

Predisporre la costituzione di strumenti di supporto giuridico, legislativo e legale a sostegno delle proprie finalità.

La C.C.T. sviluppa le proprie attività tramite servizi e assistenza offerta agli Associati Collettivi e agli Associati Individuali. Per il perseguimento delle finalità la C.C.T. può collaborare con enti scientifici ed università con accordi che prevedano anche contributi per la ricerca e/o borse di studio; può altresì stipulare contratti di collaborazione o assumere, con contratto a tempo determinato, figure di particolare professionalità ed esperienza, per esigenze organizzative e/o specifiche iniziative.

Art. 3 - Ulteriori settori di attività

A seguito di delega degli Associati Collettivi e direttamente per gli Associati Individuali, la C.C.T. promuove ulteriori attività, fra le quali: corsi per aspiranti cacciatori, corsi di specializzazione e formazione nella gestione faunistico venatoria, corsi di formazione ed aggiornamento per le Guardie Giurate Venatorie Volontarie, integrazione delle attività di vigilanza sul territorio, gestione di strutture ed istituti faunistici e faunistico-venatori, tutela e riproduzione della fauna selvatica con particolare impegno nella lotta contro il bracconaggio, organizzazione di manifestazioni sportive con particolare riferimento a cinofilia, tiro a volo ed a segno, tiro con l'arco, falconeria anche attraverso specifiche intese con altri soggetti operanti nei settori suddetti con specifico riferimenti ad Ente Nazionale Cinofilia Italiana e Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia

A seguito di delega degli Associati Collettivi e direttamente per gli Associati individuali istituisce Centri di Assistenza Venatoria, e sviluppa servizi e convenzioni per gli associati; provvede a nominare i propri rappresentanti nei Comitati degli Ambiti Territoriali di Caccia e nei relativi organi consultivi e di rappresentanza.

TITOLO II

Art. 4 - Associati

Gli iscritti agli Associati Collettivi acquisiscono la qualifica di associato della C.C.T.

Gli Associati Collettivi mantengono la propria struttura ed

autonomia, provvedono ad eleggere i propri rappresentanti nell'Assemblea confederale in rapporto al numero di associati che rappresentano e nel rispetto delle indicazioni del presente statuto.

La quota associativa annuale è a carico degli Associati Collettivi. Gli Associati Collettivi aderenti possono recedere dall'associazione secondo quanto meglio precisato nei propri regolamenti.

La qualifica di Associato Individuale si acquisisce con la sottoscrizione della tessera associativa annuale con il contestuale versamento della quota associativa.

L'efficacia del vincolo associativo, valido per un anno solare, decorre dalla data del versamento.

La sottoscrizione della tessera annuale equivale ad esplicita accettazione di tutte le norme del presente Statuto.

La sottoscrizione della tessera con il versamento della quota associativa è altresì condizione indispensabile per l'esercizio di tutti i diritti spettanti agli associati ai diversi livelli associativi.

Sulla tessera può essere prevista la facoltà dell'Associato Individuale di indicare la propria adesione ad una delle Associazioni Venatorie Nazionali di cui fanno parte le Associazioni Regionali Associati Collettivi della C.C.T..

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati fruiscono dei servizi dell'associazione secondo quanto meglio precisato nei propri regolamenti e assumono gli obblighi previsti ivi e nel presente statuto.

La qualifica di associato non è trasmissibile.

Art. 5 - Perdita della qualità di associazione o ente confederato e perdita della qualità di associato degli Associati Individuali.

La perdita della qualità di Associato di un ente o associazione confederato avviene nei seguenti casi:

- a) mancato versamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea confederale;
- b) espressa rinuncia da parte dell'ente o associazione scioglimento dell'ente o associazione Associato Collettivo.

La perdita della qualità di Associato Individuale avviene nei seguenti casi:

- a) mancato rinnovo della tessera associativa annuale;
- b) espressa rinuncia da parte dell'Associato;
- c) decesso dell'associato;

d) esclusione.

Perdono la qualità di Associato Individuale per esclusione:

- coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti in violazione di Statuto e regolamenti e che causino discredito per la Confederazione;
- coloro che vengono condannati in via definitiva per reati penali dolosi in materia ambientale e/o venatoria.

TITOLO III

Art. 6 - Organi

Sono Organi della C.C.T.:

- a) Presidenza;
- b) Il Segretario;
- c) L'Ufficio di segreteria,
- d) L'Assemblea Confederale;
- e) Il Collegio dei revisori dei conti;
- f) Il Collegio dei garanti.

Tutti gli iscritti degli Associati Collettivi con diritto di voto nelle rispettive organizzazioni e gli Associati Individuali sono eleggibili per gli incarichi direttivi della C.C.T.

Art. 7 - Presidenza

La Presidenza è composta:

- a) dai presidenti regionali o comunque dal rappresentante a livello regionale degli Associati Collettivi;
- b) da un rappresentante degli Associati Individuali se il numero degli Associati Individuali raggiunge il 3 % di tutti gli Associati alla C.C.T.

Ai fini di cui al punto b) sono presi a riferimento i dati del tesseramento, sia per gli iscritti agli Associati Collettivi sia per gli Associati individuali, al 31 dicembre dell'anno precedente.

La Presidenza si riunisce su richiesta di un proprio componente con avviso comunicato con mezzo anche telematico almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza e delibera a maggioranza dei suoi componenti. Convoca l'Assemblea alla quale presenta entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il programma delle attività confederali.

Art. 8 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dall'Assemblea confederale su proposta della Presidenza, ha la legale rappresentanza della C.C.T., svolge le funzioni di tesoriere e compie gli atti di amministrazione; coordina l'Ufficio di segreteria.

In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni vengono

assunte da un componente della Presidenza dalla stessa nominato. In caso di impedimento definitivo la Presidenza convoca in via straordinaria l'Assemblea confederale per l'elezione di un nuovo Segretario.

Art. 9 - L'Ufficio di segreteria

L'Ufficio di segreteria, di cui fa parte di diritto il Segretario che lo coordina, è nominato dalla Presidenza. L'Ufficio di Segreteria è convocato dal Segretario secondo le norme previste per la Presidenza ove compatibili. Delibera a maggioranza dei propri componenti. Ha funzioni operative e di ausilio per gli altri organi previsti dallo statuto nella gestione dell'attività confederale.

L'Ufficio di segreteria supporta la Presidenza nell'espletamento delle attività e degli obiettivi conseguenti ai programmi approvati dall'Assemblea confederale e si organizza al suo interno attribuendo specifiche deleghe per l'espletamento delle funzioni previste. Redige il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione. Delibera inoltre su tutte le materie delegate dall'Assemblea.

Ai lavori dell'Ufficio di segreteria partecipano di diritto i componenti della Presidenza.

Art. 10 - L'Assemblea confederale

L'Assemblea confederale è l'organo a cui è demandata la definizione della politica e dei programmi confederali, nel rispetto degli indirizzi dello Statuto. Stabilisce la quota annuale di adesione alla C.C.T. per gli Associati Collettivi e per gli Associati Individuali, approva, entro il 31 marzo di ogni anno il documento programmatico predisposto dalla Presidenza, il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dall'Ufficio di segreteria. L'Assemblea inoltre:

- a) approva tutti gli atti inerenti lo statuto e le sue modificazioni e l'eventuale scioglimento della confederazione;
- b) approva eventuali regolamenti attuativi e di funzionamento interno;
- c) delibera sull'adesione da parte di altre associazioni o enti (Associati Collettivi) e sulla loro esclusione, nonché sulla esclusione di Associati Individuali;
- d) delibera in ordine all'acquisto ed alienazione di beni immobili e su tutti gli altri oggetti rimessi alla sua competenza dal presente statuto;
- e) può attribuire specifiche deleghe all'Ufficio di Segreteria su materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi;

f) delibera in ordine alla tessera associativa annuale per gli Associati Individuali.

L'Assemblea confederale è convocata in via obbligatoria entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione dei bilanci e della relazione programmatica. La stessa può essere convocata dalla Presidenza in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando è richiesto da componenti che rappresentino almeno un decimo degli associati. L'Assemblea confederale è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti. Ogni componente rappresenta un voto e non è ammessa delega. Per l'approvazione delle delibere di cui alla precedente lettera a) è richiesta la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Per tutte le altre deliberazioni l'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea dura in carica 4 anni.

Art. 11 - Composizione e nomina dell'Assemblea confederale

L'Assemblea confederale è nominata su proposta della Presidenza, sentite le associazioni o enti aderenti nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo.

La Presidenza, tenuto conto del numero degli associati ed in proporzione alla loro rappresentanza fissa il numero massimo di componenti l'Assemblea e la loro ripartizione tra gli Associati Collettivi e gli Associati Individuali nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) fanno parte di diritto dell'Assemblea confederale i membri della Presidenza;
- b) spetta ad ogni singola associazione o ente confederato la nomina di due componenti di diritto;
- c) spetta agli Associati Individuali la nomina di un componente di diritto;
- d) i restanti eventuali componenti, saranno espressi:
 - dai singoli enti confederati in proporzione al numero dei propri associati riferito all'annualità precedente la nomina;
 - dagli Associati Individuali in proporzione al numero degli Associati Individuali riferito all'annualità precedente la nomina.

Gli Associati Individuali nominano i rappresentanti spettanti nell'Assemblea secondo quanto definito in apposito regolamento attuativo, che dovrà in ogni caso fissare modalità che garantiscano il diritto di tutti gli Associati Individuali a partecipare alla scelta dei rappresentanti stessi.

In caso di adesione di nuovo ente o associazione venatorio, allo

stesso spetta la nomina di rappresentanti con le modalità definite per gli enti o associazione già confederati.

In caso di rinuncia, dimissioni od impedimento definitivo di uno o più componenti espressione degli Associati Collettivi, l'ente o associazione di provenienza provvede alla loro sostituzione. In caso di rinuncia, dimissioni o impedimento definitivo di uno o più componenti espressione degli Associati Individuali, questi provvedono alla loro sostituzione.

I rappresentanti così nominati cessano dalla loro carica unitamente ai componenti già nominati.

Nel caso di dimissioni della metà più uno dei componenti l'Assemblea confederale l'intera Assemblea si ritiene automaticamente decaduta e si procederà conseguentemente alle nuove nomine da parte delle associazioni o enti confederati e degli Associati Individuali.

Art. 12 - Adesione di altre associazioni o enti

L'Assemblea confederale delibera sull'accettazione di nuove adesioni da parte di altre associazioni o enti venatori riconosciuti e non, previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) presenza organizzata sul territorio regionale toscano;
- b) accettazione dello statuto confederale e delle finalità associative;
- c) la democraticità degli statuti sociali delle associazioni o enti richiedenti, che devono prevedere, tra l'altro, l'assenza di fini di lucro e l'approvazione annuale dei bilanci.

L'Assemblea confederale, su proposta della Presidenza, può deliberare inoltre l'affiliazione alla C.C.T. anche da parte di enti o associazioni che, pur non avendo i compiti istituzionali propri degli associati, possono per affinità culturale, scientifica e per i loro scopi sociali recare un contributo all'attività della C.C.T. In tal caso, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo, detti enti o associazioni potranno esprimere un componente all'interno dell'Assemblea confederale.

Art. 13 - Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dall'Assemblea confederale. Elegge al suo interno un Presidente che deve essere iscritto all'albo dei revisori; controlla la regolarità dei documenti e delle scritture contabili. Il Collegio redige propria relazione scritta al rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea confederale per la relativa approvazione annuale.

Art. 14 - Il Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea ed elegge al suo interno un Presidente. Ad esso sono demandati:

- a) le questioni disciplinari in applicazione dello statuto;
- b) i ricorsi e/o controversie presentate dalle associazioni o enti aderenti e dagli Associati Individuali;
- c) la risoluzione di problemi interpretativi riguardanti il presente statuto.

Art. 15 - Compatibilità tra organi di garanzia ed altre cariche confederali

La funzione di membro del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei garanti è incompatibile con le altre cariche confederali. Partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea confederale senza diritto di voto.

TITOLO IV

Art. 16 - Organizzazione della C.C.T. sul territorio regionale toscano

La C.C.T. articola la sua rappresentanza sull'intero territorio regionale anche attraverso Coordinamenti sia di carattere provinciale che territoriale. Tali Coordinamenti, in fase di prima costituzione, sono riconosciuti dall'Assemblea confederale. Il Regolamento di attuazione stabilisce le forme, le modalità di organizzazione e funzionamento dei comitati provinciali e territoriali.

TITOLO V

Art. 17 - Patrimonio e bilanci

Il Patrimonio della C.C.T. è costituito dai beni acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.

Le entrate finanziarie della C.C.T. sono costituite da:

- a) quote associative versate dagli Associati Collettivi e Associati Individuali;
- b) contributi, donazioni, gettiti a qualsiasi titolo elargiti da enti e persone fisiche, previa accettazione da parte dell'Assemblea confederale;
- c) dai beni mobili ed immobili acquisiti risultanti dai bilanci e dagli inventari;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi rispondenti ai fini statuari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da convenzioni, prestazioni e servizi

convenzionati;

g) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, sottoscrizioni anche a premi e raccolte fondi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali della Confederazione.

La gestione finanziaria ed il bilancio consuntivo della C.C.T. e dei Coordinamenti provinciali e territoriali, tenuti all'equilibrio tra le entrate e le spese, sono disciplinati dal regolamento deliberato dall'Assemblea.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Gli esercizi dell'associazione si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO VI

Art. 18 - Scioglimento della C.C.T. e liquidazione

L'eventuale scioglimento della C.C.T. è deliberato dall'Assemblea confederale nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto. Contestualmente all'approvazione di scioglimento dovrà essere nominato un liquidatore che curi la liquidazione e adempia agli obblighi di legge.

L'Assemblea confederale, all'atto dello scioglimento, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo in favore di associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3) comma 190 L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove lo scioglimento sia deciso per procedere alla costituzione di un nuovo soggetto associativo di primo grado promosso dalla confederazione, l'eventuale residuo attivo è destinato al nuovo soggetto medesimo.

La C.C.T si scioglie altresì quando il proprio scopo sia divenuto impossibile.

Art. 19 - Norme transitorie

Nelle more della definizione degli assetti organizzativi, la

C.C.T. può stipulare convenzioni con le Associazioni aderenti per la prestazione di servizi.

Art. 20 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme legislative vigenti in materia nonché alle previsioni degli adottandi regolamenti interni.

F.to Marco Gian Luca Romagnoli

" GABRIELE CARRESI NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE